

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1946**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2003**

—————

Misure di sostegno agli investimenti pubblici locali  
nel Mezzogiorno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante il trionfalismo governativo, il Sud soffre ancora dell'assenza di politiche in termini di sistema. Tale assenza ha oggi, come effetto, la perdita di competitività, la carenza di investimenti pubblici, l'obsolescenza delle reti tecnologiche e delle dotazioni infrastrutturali nonchè, soprattutto, la loro inadeguatezza quantitativa e qualitativa. A questo si aggiungano i negativi effetti di un manovra economica che ha indebolito la capacità di investimento e le capacità progettuali delle amministrazioni pubbliche, e che alla fine causerà l'inutilizzazione dei fondi strutturali. Il risultato congiunto e strutturale di questi due *trend* è una qualità scadente dell'ambiente, oggi il più grave ostacolo all'ulteriore sviluppo tanto della qualità della vita delle persone quanto dell'attività delle imprese.

Dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2003 mancano purtroppo le risorse finanziarie per far proseguire il *trend* di crescita del Mezzogiorno. Nel progetto originario di finanziaria 2003 le risorse per il Sud erano molto modeste. Grazie all'impegno dell'Ulivo, che ha posto il Sud al centro della sua battaglia parlamentare, sono stati ottenuti alcuni miglioramenti.

Oggi il recupero di una qualità strutturale del nostro Paese sembra affidato esclusivamente a pochi grandi progetti. Ma i grandi progetti di infrastrutturazione perdono una parte consistente della loro capacità di impatto se non sono connessi con lo sviluppo delle reti locali. In sostanza, la qualità strutturale del Paese sarà garantita in larga misura solo dallo sviluppo di una qualità diffusa, da una stretta tessitura fortemente connessa con progetti locali di sviluppo.

Naturalmente, le amministrazioni locali devono essere messe in grado di attivare in

modo razionale il circuito che congiunge i progetti di sviluppo e il loro finanziamento.

In tale senso si muove il presente disegno di legge che prevede all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, con ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato. Le somme derivanti dai mutui sono riservate ad interventi nei territori di cui all'obiettivo 1, così come definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

Le somme derivanti dai mutui sono allocate in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle varie amministrazioni interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di opere o programmi di opere approvati dal CIPE entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, con la seguente ripartizione:

a) almeno il 30 per cento per investimenti delle amministrazioni locali che favoriscano l'impiego di inoccupati e disoccupati di lunga durata in lavori socialmente utili, nonchè per programmi per l'impiego di giovani diplomati o laureati di età non superiore a 32 anni per periodi di tirocinio e apprendistato;

b) almeno il 40 per cento per interventi destinati alla salvaguardia, alla ristrutturazione ed alla rivitalizzazione dei centri storici urbani, con priorità per le città d'arte del Mezzogiorno;

c) la restante quota per interventi infrastrutturali cofinanziati dall'Unione europea.

All'articolo 2 si autorizzano gli enti locali a promuovere progetti di investimento che prevedano l'impiego di inoccupati e disoccupati di lunga durata in lavori socialmente utili anche mediante convenzioni e consorzi tra comuni nonché mediante convenzioni tra enti locali, enti territoriali e pubblica am-

ministrazione e la costituzione di società a capitale misto.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 200 milioni di euro per il 2003 e 800 milioni di euro per il 2004 e il 2005, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Mutui per lo sviluppo)*

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri d'intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui quindicennali per un limite di impegno di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di ulteriori 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, con ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato. Le somme derivanti dai mutui sono riservate ad interventi nei territori di cui all'obiettivo 1, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A fronte di progetti e programmi di investimento, nonchè per l'attuazione di patti territoriali, le somme derivanti dai mutui possono essere erogate dagli istituti finanziari direttamente in favore dei soggetti titolari degli interventi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono destinate al finan-

ziamento di opere o programmi di opere approvati dal CIPE entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, con la seguente ripartizione:

a) almeno il 30 per cento per investimenti delle amministrazioni locali che favoriscano l'impiego di inoccupati e disoccupati di lunga durata in lavori socialmente utili, nonchè per programmi di investimento di imprese, volti a favorire la promozione della cooperazione interregionale e l'impiego di giovani diplomati o laureati di età non superiore a 32 anni per periodi di tirocinio e apprendistato, non inferiori a dodici mesi, con successiva attivazione di contratti di formazione e lavoro;

b) almeno il 40 per cento per interventi destinati alla salvaguardia, alla ristrutturazione ed alla rivitalizzazione dei centri storici urbani, con priorità per le città d'arte del Mezzogiorno;

c) la restante quota per interventi infrastrutturali locali cofinanziati dall'Unione europea.

## Art. 2.

### *(Investimenti degli enti locali)*

1. Gli enti locali possono promuovere progetti di investimento che prevedano l'impiego di inoccupati e disoccupati di lunga durata in lavori socialmente utili anche mediante convenzioni e consorzi tra comuni, costituiti ai sensi degli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito di accordi di programma, nonchè mediante convenzioni tra enti locali, enti territoriali e pubblica amministrazione e la costituzione di società a capitale misto, a norma dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legi-

slativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



